



Ministero dell'Economia e delle Finanze

Dipartimento del Tesoro
Direzione V

Roma,

OGGETTO: Decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 - obbligo di comunicazione al Ministero dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 51, comma 1, delle infrazioni alle disposizioni di cui agli articoli 49 e 50.

L'articolo 51, comma 1, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n.231, come da ultimo modificato dall'art. 8, comma 7, del decreto legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, pone, in capo ai soggetti destinatari della normativa di prevenzione del riciclaggio, di comunicare al Ministero dell'economia e delle finanze le infrazioni alle disposizioni previste dall'art. 49, commi 1, 5, 6, 7, 12, 13, e 14, e dall'art. 50 del citato d.lgs. 231/2007 di cui hanno notizia. Il medesimo comma 1 dell'art. 51 stabilisce che tale obbligo sussiste per consentire al Ministero dell'economia e delle finanze la contestazione delle violazioni, per porre in essere gli altri adempimenti previsti dall'articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689, *“e per la immediata comunicazione della infrazione anche alla Guardia di Finanza la quale, ove ravvisi l'utilizzabilità di elementi ai fini dell'attività di accertamento, ne dà tempestiva comunicazione all'Agenzia delle Entrate.”*.

Sono pervenute a questa Amministrazione richieste finalizzate a chiarire se tale comunicazione debba essere inviata al solo Ministero dell'economia e delle finanze ovvero anche alla Guardia di Finanza.

In via preliminare si ricorda che in attuazione dell'articolo 2, comma 4 bis, del decreto legge 13 agosto 2011, n.138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le funzioni in materia di procedimenti amministrativi sanzionatori relativamente alle sanzioni di cui all'articolo 58 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n.231, attribuite al

Ministero dell'Economia e delle finanze, sono esercitate dalle Ragionerie territoriali dello Stato.

Pertanto, la comunicazione ex art. 51 deve essere effettuata, entro trenta giorni, alla Ragioneria territoriale dello Stato individuata secondo la competenza territoriale definita con il decreto interdipartimentale del 17 novembre 2011¹.

In merito alla necessità di effettuare una doppia comunicazione, si fa presente che il più volte richiamato art. 51 deve essere applicato in modo da evitare duplicazioni di adempimenti in capo ai soggetti destinatari della normativa.

Si rappresenta, pertanto, che la comunicazione ex art. 51 deve essere inviata alle sole Ragionerie territoriali dello Stato competenti per territorio le quali provvederanno a trasmettere le comunicazioni medesime alla Guardia di Finanza.

Le indicazioni contenute nella presente nota sono state concordate con la Guardia di Finanza.

IL CAPO DELLA DIREZIONE

Firmato digitalmente da:



¹http://www.dt.tesoro.it/export/sites/sitodt/modules/documenti_it/prevenzione_reati_finanziari/normativa/DECRETO_17_novembre_2011.pdf